ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DELLA MERAVIGLIA, AL FINE DI SENSIBILIZZARE SULLE SOFFERENZE E FAR CONOSCERE LE FATICHE DEI BAMBINI CHE VIVONO IN GUERRA, PER RIFLETTERE SUL VALORE FONDAMENTALE DEL DIRITTO ALLA MERAVIGLIA NELLA VITA DEI BAMBINI E DEGLI ADULTI

Art. 1

Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia

La Repubblica riconosce la seconda domenica di ottobre quale Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Versione in vigore dal 8 ottobre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti
Estremi	Legge 5 ottobre 2026, n. 175
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-della-giornata-nazionale-della-meraviglia-al-fine-di/art-1-istituzione-della-giornata-nazionale-della-meraviglia

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it